



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UNITÀ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA



ISVAP

PROTOCOLLO D'INTESA

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 5 che individua nell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) l'Autorità di vigilanza sul settore assicurativo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (*infra*, d.lgs. 231/2007), e, in particolare:

l'articolo 6, in base al quale è istituita presso la Banca d'Italia l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza;

l'articolo 7, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore emanano disposizioni applicative degli obblighi stabiliti dal decreto e sovrintendono al rispetto degli obblighi medesimi;

l'articolo 9, comma 2, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;

l'articolo 9, comma 6, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

l'articolo 9, comma 9, in base al quale la UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle Autorità di vigilanza di settore;

l'articolo 47, comma 1, lettera b), in base al quale la UIF "effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali

ca

oe

integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso”;

l'articolo 53, che individua le competenze, i destinatari e le modalità dei controlli da parte delle Autorità di vigilanza di settore e della UIF;

Sentito il parere del Comitato di Esperti costituito presso la UIF;

Considerata l'esigenza di fissare criteri e modalità di collaborazione tra la UIF e l'ISVAP volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei compiti istituzionali,

L'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito, UIF)

e

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (di seguito, ISVAP)

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Richieste di collaborazione)

1. L'ISVAP e la UIF si prestano reciproca collaborazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla normativa vigente, indirizzandosi richieste specifiche e comunque tali da rendere il loro riscontro il più agevole possibile.

Articolo 2

(Attività di accertamento e scambio di informazioni)

1. L'ISVAP verifica, anche mediante accertamenti ispettivi, il rispetto da parte degli intermediari vigilati delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; in tale quadro, l'ISVAP verifica

l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette previsti dal d.lgs. n. 231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. L'ISVAP informa la UIF delle omesse segnalazioni di operazioni sospette oggetto di contestazione e di ogni fatto che potrebbe essere correlato al riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo.

3. L'ISVAP informa altresì la UIF delle anomalie accertate nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela suscettibili di incidere sul grado di collaborazione attiva degli intermediari vigilati e delle disfunzioni nella registrazione nell'archivio unico informatico che potrebbero alterare la qualità dei dati statistici aggregati.

4. La UIF verifica, anche mediante accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette ed ai casi di omessa segnalazione.


5. Qualora la UIF rilevi violazioni delle disposizioni emanate ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle operazioni e di organizzazione, procedure e controlli interni da parte di intermediari vigilati dall'ISVAP, trasmette tempestivamente a quest'ultima i dati e le informazioni inerenti ai fatti accertati, ai fini delle iniziative di competenza.

6. In caso di accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, la UIF e l'ISVAP rendono denuncia all'Autorità Giudiziaria, dandosene reciproca notizia.

Articolo 3

(Coordinamento nell'attività ispettiva)

1. Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e duplicazioni di controlli, l'ISVAP e la UIF si danno tempestiva comunicazione degli accertamenti avviati, in materia di contrasto e di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, precisandone il relativo ambito.



Articolo 4

(Scambi di informazioni)

1. Lo scambio delle informazioni avviene mediante posta elettronica certificata.

Articolo 5

(Accesso ai dati)

1. Al fine di esercitare i propri compiti istituzionali, la UIF può avanzare specifica richiesta di accesso alle basi dati disponibili presso l'ISVAP.

Articolo 6

(Collaborazione nell'attività di analisi e studio)

1. La UIF fornisce all'ISVAP i risultati delle analisi e degli studi condotti sui flussi finanziari, utili ai fini delle relative attività istituzionali.
2. L'ISVAP fornisce alla UIF i risultati di analisi e studi effettuati dai quali emergano elementi rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
3. L'ISVAP fornisce alla UIF le informazioni utili a integrare le analisi e gli studi dei flussi finanziari di cui al comma 1.
4. L'ISVAP e la UIF effettuano analisi e studi congiunti su tematiche di comune interesse.

Articolo 7

(Altre forme di collaborazione)

1. L'ISVAP collabora con la UIF, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini dell'emanazione e del periodico aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'art. 41, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 231/2007.



2. La UIF si avvale della collaborazione dell'ISVAP ai fini della definizione degli schemi o modelli di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231/2007 attinenti agli intermediari vigilati dall'ISVAP.

Articolo 8

(Disposizioni finali)


1. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, lì 16 marzo 2011

Per

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO**

Il Vice Direttore Generale
dott.ssa Flavia Mazzarella



Per

**L'UNITA' DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA**

Il Direttore
dott. Giovanni Castaldi

